

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
Regione Autonoma Valle d'Aosta

REGOLAMENTO COMUNALE
IN TEMA DI DISCIPLINA
DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 41 del 23/12/1998

- Art. 1 Esercizio del potere di autotutela
- Art. 2 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 3 Annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 4 Rinuncia all'imposizione
- Art. 5 Revoca dell'atto amministrativo
- Art. 6 Criteri di priorità
- Art.7 Conclusione del procedimento di riesame
- Art.8 Adempimenti degli uffici
- Art. 9 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
- Art. 10 Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento
- Art. 11 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Esercizio del potere di autotutela

- 1 Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
- 2 Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 2

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

- 1 Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
- 2 Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
- 3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 3

Annullamento dell'atto amministrativo

- 1 L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - un errore di persona;
 - un evidente errore logico o di calcolo;
 - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - una doppia imposizione;
 - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 4

Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 5

Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 3 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 6

Criteri di priorità

- 1 Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 7

Conclusione del procedimento di riesame

- 1 Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
- 2 La rinuncia all'imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- 3 In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 8

Adempimenti degli uffici

- 1 Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 9

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie siano eccessivamente onerosi rispetto all'importo del tributo dovuto e delle sanzioni ed accessori.
2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.

Art. 10

Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento

1. L'avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora il funzionario responsabile del tributo ritenga, dato l'ammontare del tributo dovuto, che il recupero sia economicamente svantaggioso per l'Ente.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 1999.